



Comune di Sequals

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2015
N. 5 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2015.

L'anno 2015 , il giorno 03 del mese di Giugno alle ore 17:00 nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri il 27.05.2015, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
D'ANDREA Lucia	Sindaco	Presente
BONUTTO Elena	Consigliere	Presente
MORETTO Matteo	Consigliere	Presente
SIMONELLA Arli	Consigliere	Assente
RUGO Roberto	Consigliere	Presente
ZAMPARO Dario	Consigliere	Presente
BLARASIN Gianpiero	Consigliere	Presente
CROZZOLI Maurizio	Consigliere	Presente
ROMANZIN Alberto	Consigliere	Presente
ODORICO Enrico	Consigliere	Presente
PERFETTI Bruno	Consigliere	Presente
SERRA Francesco	Consigliere	Presente
LUNARI Elisa	Consigliere	Presente

Assiste il Vice Segretario DIOLOSA' Alfredo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra D'ANDREA Lucia nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" Anno 2015.

Il Sindaco illustra in sintesi l'argomento in esame ricordando che non sono previste per l'anno in corso variazioni delle aliquote rispetto al precedente. Le uniche due modifiche derivano da norme dello Stato che hanno determinato l'assoggettamento a IMU dei terreni agricoli non posseduti e coltivati da agricoltori nei Comuni parzialmente montani, nonché l'esenzione in conseguenza dell'assimilazione ad abitazione principale degli immobili di soggetti iscritti AIRE pensionati.

Il consigliere Odorico preannuncia il voto contrario del proprio gruppo in quanto contesta fortemente la norma che penalizza e discrimina alcuni cittadini a danno di altri e chiede cosa abbia fatto l'Amministrazione Comunale per contrastare tali scelte fatte a livello centrale.

Il Sindaco spiega che si sono attivate importanti azioni di pressione per mezzo dei consiglieri regionali e dei parlamentari di zona, sostenute da una petizione sottoscritta da tutti i Comuni del territorio montano e pedemontano e inviata in Regione e ai due parlamentari eletti sul territorio.

Il Vicesindaco spiega che sono state fatte tutte le azioni che la democrazia consente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale – IUC, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria – IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili – TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Appurato che nel corso dell'anno 2013 sono state emanate, in materia di Imposta municipale propria (IMU) molteplici disposizioni normative tendenti a riordinare il tributo e che si possono così riepilogare:

- con D.L. n. 54/2013 (conv. in L. n. 85/2013) è stata sospesa la rata d'acconto IMU 2013 per le abitazioni principali, i terreni agricoli ed i fabbricati rurali; con successivo D.L. 102/2013 (conv. in L. n. 124/2013) è stata definitivamente abolita al prima rata IMU 2013, per gli immobili oggetto della suddetta sospensione, oltre che introdotte ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta;
- con D.L. n. 133/2013 (conv. in L. n. 5/2014) è stata disposta l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013, relativamente alle medesime fattispecie impositive già agevolate per la prima rata, con previsione di alcune limitazioni concernenti i terreni agricoli e le abitazioni principali;
- con Legge n. 147/2013 sono state apportate ulteriori sostanziali modifiche alla disciplina IMU che hanno previsto, a regime e con effetto dall'anno 2014, fra le altre, la non applicazione dell'imposta relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze, a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale e ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Osservato che per effetto dell'art. 1, comma 703 della Legge n. 147/2013, l'IMU continua ad essere disciplinata in via principale dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (L. 214/2011), in via complementare dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011, dal D.Lgs. n. 504/1992 per le disposizioni espressamente richiamate e poi da numerosi altri provvedimenti legislativi intervenuti nel corso degli anni 2012 e 2013;

Preso atto che il Regolamento per l'applicazione dell'IMU è stato approvato con deliberazione consiliare n. 35 dell'08.09.2014;

Richiamati inoltre:

L'art. 13 del D.L. n. 201/2011, il quale, in particolare:

- al comma 2, così come riformulato dall'art. 1, comma 707 della Legge n. 147/2013, dispone l'esclusione dall'IMU dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e contestualmente prevede sostanziali modificazioni alla disciplina delle fattispecie di assimilazione facoltative e obbligatorie all'abitazione principale e sue pertinenze;
- al comma 6, fissa l'aliquota base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, in aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;

L'art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

L'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, il quale prevede, a partire da quest'anno, che i contribuenti residenti all'estero, se iscritti all'Aire (Anagrafe Italiana dei Residenti all'Estero) e pensionati nei rispettivi paesi di residenza, ad esclusione quindi di coloro che percepiscono un trattamento pensionistico erogato dallo Stato italiano, sono esenti dal pagamento dell'IMU per un solo immobile posseduto in Italia purché sia posseduto a titolo di proprietà o usufrutto e non sia né locato né dato in comodato d'uso;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno, 28 novembre 2014, che ha rivisto i criteri di assoggettamento dei terreni agricoli a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Appurato che in base a tale decreto questo Comune non è più considerato montano ai fini dell'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli e quindi si è stabilito il pagamento entro il 16 dicembre 2014 (termine successivamente prorogato al 26 gennaio 2015 dal decreto legge 16 dicembre 2014, n. 185) della relativa imposta per l'anno 2014 e successivamente, per gli anni seguenti, alle scadenze ordinariamente fissate per il pagamento dell'IMU;

Considerato inoltre che il citato decreto di differimento della scadenza 2014, dispone altresì che l'aliquota di imposizione sia quella "base" disposta dal DL 201/2011, convertito in legge 214/2011, e quindi pari al 7,6 per mille, a meno che non siano state approvate dal Comune per i terreni "specifiche aliquote";

e che l'Amministrazione Comunale non intende variare tale aliquota in quanto consente di acquisire il gettito minimo necessario a coprire quanto dovrà essere corrisposto allo Stato come maggiore extra-gettito IMU;

Richiamato da ultimo il D.L. 4/2015 che ha normato in via definitiva la questione;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 38 del 08.09.2014 di determinazione della aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2014;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Evidenziato che le aliquote IMU che si propongono per l'approvazione, devono necessariamente tener conto del nuovo assetto normativo in continua evoluzione, dell'esigenza di agire sulle leve fiscali di propria competenza con scelte ritenute le più idonee ed efficaci, nel rispetto dei vincoli legislativi previsti in materia, del principio di equità fiscale e degli equilibri di bilancio;

Preso atto del gettito incassato IMU per l'anno 2014 da parte dell'Ente, nonché delle stime elaborate tenuto conto della molteplicità delle modifiche normative intervenute, e considerato il fabbisogno finanziario finalizzato al pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2015;

Preso atto altresì che il presente provvedimento di definizione delle aliquote e detrazioni IMU, deve essere considerato congiuntamente alla deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni inerenti il Tributo sui servizi indivisibili, in approvazione in data odierna, ai fini del rispetto della soglia massima prevista dall'art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013, come integrato dall'art. 1, comma 1 del D.L. n. 16/2014;

Considerato che, a seguito delle numerose modifiche della disciplina IMU la stima della base imponibile e del relativo gettito sconta un notevole margine di aleatorietà (gettito IMU agricola, agevolazioni pensionati AIRE);

Ritenuto, avvalendosi della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione delle aliquote, nei limiti previsti dalla vigente normativa, di adottare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni:

ALIQUOTE

- 0,80 per cento: aliquota ordinaria dell'Imposta municipale propria – IMU da applicare a tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota (comprende abitazioni diverse dalla principale, accessori diversi da pertinenze, aree edificabili, ecc.);
- 0,40 per cento: unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo;
- 0,76 per cento: unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato d'uso gratuito a parenti ai parenti fino al secondo grado che la utilizzano come abitazione principale (intesa come l'immobile in cui il comodatario abbia la residenza anagrafica), con regolare contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell'acconto. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 0,76 per cento: immobili dati in locazione a soggetti ivi residenti, con regolare contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell'acconto. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 0,76 per cento: Terreni agricoli, oppure non coltivati, diversi da quelli esenti ai sensi del D.L. 4/2015, nei comuni c.d. "parzialmente montani" (ovverosia non posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola - IAP);
- 0,80 per cento: Unità immobiliari di tipologia abitativa, possedute dai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), nel territorio comunale a titolo di proprietà o di usufrutto. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 0,76 per cento: immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 0,76 per cento: aliquota ridotta per unità produttive - lettere b) c) e d), art. 8, punto 4 del regolamento:
 - ✓ *immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;*
 - ✓ *immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;*
 - ✓ *immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, purché utilizzati per l'esercizio delle suddette attività;*

DETRAZIONI:

- Euro 200,00 per l'abitazione principale rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Visti:

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali n. 836/AAL/2014 del 18.05.2015, con il quale viene stabilito da ultimo, il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali della Regione FVG per l'anno 2015, al 31 luglio 2015;

Verificato che l'organo di revisione dell'Ente ha rilasciato il proprio parere in ottemperanza all'art. 239, c. 1 del

D.Lgs. n. 267/2000 (protocollo n. 3462 del 27.05.2015);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile della gestione del tributo e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto comunale;

Al termine del dibattito, si passa alla votazione.

Con Voti favorevoli: n. 8 (maggioranza) Voti contrari: n. 4 (minoranza) Astenuti: n./;

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse devono intendersi parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) **Di approvare**, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria IMU per l'anno 2015, come evidenziato nel seguente prospetto:

COMUNE DI SEQUALS	
PROSPETTO DI SINTESI ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2015	
TIPOLOGIA IMMOBILI	IMU 2015 Aliquote e detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze	-
Unità di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero se non locate (art. 10 regolamento IMU)	-
Casa coniugale assegnata a seguito separazione e pertinenze - art.1 c 707 punto. 3 lett. c) L. 147/2013	-
Unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alla Forze armate e Forze di polizia ecc. - art.1 c 707 punto. 3 lett. d) L. 147/2013)	-
Unità appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari - art.1 c 707 punto. 3 lett. a) L. 147/2013	-
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex decreto 22.04.2008 (A.T.E.R.) - co.707 L.147/2014	-
Abitazione principale di lusso (A1-A8-A9) e relative pertinenze	4 per mille + detr. € 200
Fabbricati strumentali all'attività agricola (STRAG) (esente ex art.1 c.708 L.147/2013 e art.13 c.8-14bis D.L.201/2011)	-
Terreni agricoli, oppure non coltivati, diversi da quelli esenti ai sensi del D.L. 4/2015, nei comuni c.d. "parzialmente montani" (ovverosia non posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola - IAP)	7,6 per mille
Abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale (intesa come l'immobile in cui il comodatario abbia la residenza anagrafica), con regolare contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell'acconto - Aliquota agevolata - art. 8 comma 4 lett. a)	7,6 per mille

Immobili dati in locazione a soggetti ivi residenti, con regolare contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell'acconto - Aliquota agevolata - art. 8 comma 4 lettera e)	7,6 per mille
Immobili a uso produttivo (C1-C3-C4) (negozi, laboratori, ecc.) Aliquota agevolata - art. 8 comma e lett. b)-c)-d)	7,6 per mille
Immobili a uso produttivo (gruppo catastale "D") (capannoni, ecc.) (imposta di spettanza dello Stato)	7,6 per mille
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice - D.L. 201/2011 art. 13 co. 9 bis	8 per mille
Unità appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)	8 per mille
Aree edificabili	8 per mille
Unità abitative diverse da quella principale e altri immobili non ricompresi nelle precedenti fattispecie	8 per mille

3) **Di dare atto** altresì che:

le presenti aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2015 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 26 dicembre 2006, n. 296;

la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, entro i termini di cui al comma all'art. 13, c. 13-bis del D.L. 201/2011 e 688 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

Con successiva votazione resa per alzata di mano:

Voti favorevoli: n. 8 (maggioranza),Voti contrari: n. 4 (minoranza) Astenuti: n./;

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Sequals, 27 maggio 2015

Il Responsabile

F.TO ELIDE CESARATTO

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.



Comune di Sequals

Provincia di Pordenone

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" Anno 2015.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Sequals, lì 27 maggio 2015

IL RESPONSABILE

F.TO ALFREDO DIOLOSA'

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to D'ANDREA Lucia

Il Vice Segretario

F.to DIOLOSA' Alfredo

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/06/2015 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 23/06/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.

Sequals, lì 08/06/2015

L'Impiegato Responsabile

F.to Crovato Marisa

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva :

ai sensi art. 1, c. 19 L.R. 21/2003 (immediatamente eseguibile)

Sequals, lì 08/06/2015

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to CROVATO MARISA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.